



**RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE A USO
RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CODOGNO - POSTICIPO
DELL'ATTIVAZIONE AL 22 OTTOBRE 2026**

IL SINDACO

Premesso:

- che l'articolo 4 del d.P.R. n. 74 del 2013 e il Paragrafo 7 dell'Allegato alla DGR XI-3502 del 5 agosto 2020 individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- che il Comune di Codogno è inserito nella zona climatica E dell'articolo 4 del d.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Visti:

- il d.P.R. n. 74 del 2013, che all'articolo 4, commi 2 e 3, individua per la Zona Climatica E il periodo ordinario di accensione dal 15 ottobre al 15 aprile, per una durata massima di 14 ore giornaliere. All'articolo 5, comma 1 sancisce che «I Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, possono modificare, con propria ordinanza, i termini di accensione e di spegnimento degli impianti termici, nonché la durata giornaliera di attivazione...»;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), articolo 50, comma 5;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), che nella Parte Quinta sancisce disposizioni in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni prodotte da impianti civili di combustione;
- il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, norme in materia di prestazione ed efficienza energetica;
- gli articoli 129 e 132 del d.P.R. n. 380 del 2001;

- gli articoli 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- la Direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD IV - efficienza energetica nell'edilizia);
- la L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), che agli articoli 9 e 24 attribuisce alla Regione la disciplina degli impianti termici civili in raccordo con le norme statali ed evidenzia il concorso degli enti locali nelle politiche di mitigazione emissiva.
- La D.G.R. XI/3502 del 5 agosto 2020, che nell'Allegato (Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili), al Paragrafo 7 (Limiti di esercizio degli impianti termici) individua le regole ordinarie di esercizio, in particolare al Punto 7.13 sancisce espressamente che i Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, hanno il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione, oltre a stabilire eventuali riduzioni dei valori massimi di temperatura ambiente consentiti.
- La D.G.R. XII/2634 del 24 giugno 2024, che rafforza le misure attuative del PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria) per il contenimento del particolato atmosferico (PM₁₀, PM_{2,5}) e degli ossidi di azoto (NO_x) tipici dell'area padana nel periodo autunnale e invernale.

Considerato:

- che i dati e le previsioni termiche fornite da ARPA Lombardia per la pianura lodigiana attestano per i prossimi giorni temperature medie esterne diurne superiori a quelle che richiedono la climatizzazione degli ambienti;
- che l'impianto normativo europeo, nazionale e lombardo in materia di impianti di riscaldamento ha tra i suoi obiettivi ambientali il contenimento delle emissioni degli inquinanti locali e dei gas climalteranti;
- che le limitazioni del funzionamento degli impianti di riscaldamento sono convergenti con gli obiettivi pubblici di risparmio energetico e di tutela dell'ambiente;
- che il Comune di Codogno è particolarmente sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e che gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali e di gas climalteranti;

- che il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, articolo 4, comma 3 consente l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale anche al di fuori del periodo consentito, in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, con una durata giornaliera (per il territorio di Codogno) non superiore a 7 ore;

Ritenuto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'articolo 5 del DPR n. 74 del 2013 e del Paragrafo 7, Punto 7.13 dell'Allegato della DGR XI/3502 del 5 agosto 2020.

Dato atto che sul presente atto è stato effettuato in via preventiva il controllo di regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione a uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 22 ottobre 2026.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero di soggetti fragili e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
- e) agli edifici dotati di impianti termici alimentati prevalentemente a energie rinnovabili, tra cui pompe di calore e impianti solari termici.

AUTORIZZA

l'accensione degli impianti termici a combustione a uso riscaldamento per un limite massimo di 7 ore giornaliere antecedenti al 22 ottobre, qualora si verificano improvvisi cali delle temperature esterne.

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

DISPONE

che il competente Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale provveda per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune, nonché alla trasmissione per opportuna conoscenza alla Prefettura di Lodi, al Comando di Polizia Locale di Codogno e ad ARPA Lombardia (Dipartimento di Lodi/Pavia).

Codogno, 15 ottobre 2026

IL SINDACO

Francesco Passerini

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005 dalle seguenti persone:

PASSERINI FRANCESCO in data 15/10/2026